



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI POTENZA SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BERARDI | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CUTILLO | ARMANDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MURGANTE | GENNARO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 503/04

depositato il 22/06/2004

- avverso ALTRO n. RG2006872/2004 REC.CREDITO.IMP 2000
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LAGONEGRO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

COLANGELO DR. NICOLA
VIA SAN ROCCO 3 85033 EPISCOPIA PZ

e da:

COLANGELO RAG. GIOVANNI
VIA SAN ROCCO 43 85033 EPISCOPIA PZ

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 503/04

UDIENZA DEL

09/05/2005 ore 09:30

SENTENZA

N°

45/1/05

PRONUNCIATA IL:

9.5.2005

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23.5.2005

Il Segretario

Episcopia

EPZ

FATTO

Con ricorso in termini il sig. _____ rappresentato e difeso dal dr. Nicola Colangelo, produceva opposizione avverso un avviso di revoca del credito di imposta previsto ex art. 4, legge 449/97.

Sosteneva la parte ricorrente la illegittimità dell'operato dell'Ufficio poiché il contribuente era stato costretto a licenziare alcuni suoi dipendenti per chiusura cantiere a causa di mancanza di lavoro. Il ricorso appare solo parzialmente fondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' art. 4, legge 449/97 prevede che non costituiscono motivo di revoca del contributo quegli atti che portano alla riduzione della forza lavoro, nel triennio agevolato, a causa di forza maggiore vale a dire a cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

Nel caso che ci occupa, per tre dei lavoratori in forza al 1997, sono intervenute le dimissioni, che per la loro natura giuridica non possono essere annoverati tra gli atti imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Per gli altri lavoratori, a causa della chiusura del cantiere per mancanza assoluta di altri lavori da eseguire, si è determinata la chiusura del rapporto di lavoro. Ora appare evidente che la fattispecie può e deve inquadrarsi tra le cause di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore e comunque non riferibile alla volontà del datore di lavoro, tanto in relazione al particolare settore economico in cui operava il ricorrente (impresa edile).

D'altra parte il ricorrente ha utilizzato il credito d'imposta solo ed esclusivamente in relazione al periodo in cui effettivamente ha operato.


Esistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la legittimità del credito maturato pari a Euro 9.531,21. Compensa le spese.

Potenza, 09.05.2005

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

